

**COMUNE DI PIANORO  
PROVINCIA DI BOLOGNA**

**IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER L'ANNO 2008  
ALIQUOTE – DETRAZIONI – PAGAMENTO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA GESTIONE ICI

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 N. 504 e succ. modifiche, istitutivo dell'Imposta comunale sugli Immobili;

Visto l'art. 15, comma sesto, della legge 24 dicembre 1993 N. 537;

Visto l'art. 18 della legge 23 dicembre 2000 n. 388;

Visto l'art.1 comma 156 della legge n. 296/2006 ( Finanziaria 2007);

Visto il D.L. 4 Luglio 2006,n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248.

Vista la Legge 24.12.2007 n.244 (Finanziaria 2008);

Visto la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 06.02.2008;

Visto l'art.1 del Decreto-Legge n.93 del 27/05/2008 che ha stabilito l'esenzione ici per l'abitazione principale

**INFORMA CHE**

Per l'anno 2008 le aliquote I.C.I applicate da questo comune sono:

**Esenzione per**

l'abitazione principale del proprietario o del titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione; unità immobiliari date in uso a familiari di I° grado, con esclusione dei contitolari del soggetto passivo d'imposta, che la utilizzano come abitazione principale (compresa una pertinenza) ; non è necessaria la registrazione dell'eventuale contratto di comodato gratuito essendo sufficiente la residenza del familiare utilizzatore; per familiare di I° grado si intende il rapporto che intercorre in linea retta (genitori e figli) così come previsto dagli art. 74/75/76 del codice civile, con esclusione del coniuge; i titolari delle unità immobiliari in oggetto sono tenuti alla presentazione di apposita comunicazione;

un solo garage di pertinenza dell'abitazione principale dei soggetti di cui sopra (autorimessa, posto auto, cantina)

L'esenzione si applica a tutte le unità immobiliari ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, e A9 (case di lusso, ville e castelli).

**5, 4 per mille** aliquota ordinaria per:

Autorimesse e posti auto non di pertinenza dell'abitazione principale;

Tutte le altre tipologie di immobili (escluse le unità immobiliari comprese nelle categorie C-D-A10);

Aree edificabili (Terreni agricoli esenti);

Unità immobiliari concesse in locazione a canone libero ai sensi della L.n.431 del 9/12/1998, art.2 comma 1; i titolari proprietari delle unità in oggetto sono tenuti alla presentazione di apposita comunicazione;

**7 per mille** per

Abitazioni non locate o a disposizione da meno di due anni;

Unità immobiliari comprese nelle categorie C-D-A10;

## 9 per mille per

Abitazioni non locate o a disposizione da più di due anni;

### aliquota 0,5

per i proprietari immobiliari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi decentrati territoriali a valere anche per il Comune di Pianoro in attuazione della Legge n. 431/98, **art. 2 comma 3**, previa accettazione, rispetto ed applicazione degli accordi e degli allegati siglati in data 7.10.99 e successive rinegoziazioni (2.12.2003), delle maggiori organizzazioni di categoria abilitate alla sottoscrizione; per beneficiare di questa applicazione, i titolari delle unità immobiliari in oggetto sono tenuti alla presentazione di apposita comunicazione;

### Detrazione per l'abitazione principale

Per l'anno 2008 la detrazione d'imposta spettante per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo ancora soggette a tassazione [ A1, A8, e A9 (case di lusso, ville e castelli)] è stabilita in € 103,29 annue.

### Soggetto passivo d'imposta non assegnatario della casa coniugale.

L'art.1, comma 6, della Legge n.244 del 2007 (Finanziaria 2008) prevede che il soggetto passivo di imposta non assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione o divorzio, ha il diritto di fruire dell'esenzione ici prevista per l'abitazione principale:

tale esenzione spetta a condizione che il coniuge non assegnatario non sia proprietario o titolare di altro diritto reale di un immobile adibito ad abitazione principale nello stesso comune ove è ubicata l'ex casa coniugale.

### Versamento

Il versamento I.C.I è previsto in due rate:

la prima in acconto **dal 1° al 16 giugno 2008** pari al 50 per cento dell'imposta dovuta con riferimento alle aliquote e alle detrazioni dei dodici mesi dell'anno 2007;

la seconda, **dal 1° al 16 dicembre 2008**, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2008, con eventuale conguaglio sulla prima rata pagata.

Il contribuente può in ogni caso provvedere al versamento dell'imposta annuale complessivamente dovuta in unica soluzione, entro il 16 giugno 2008.

Per la prima rata il contribuente deve calcolare l'imposta applicando le aliquote e le detrazioni vigenti per l'anno 2007 alla situazione imponibile relativa al primo semestre 2008 ed effettuare il versamento a titolo di acconto dell'imposta dovuta. Per la seconda rata il contribuente deve verificare la propria situazione imponibile in relazione all'intero anno 2008, calcolare l'imposta applicando le aliquote e le detrazioni previste per l'anno 2008 ed effettuare il versamento previa deduzione di quanto già corrisposto come acconto.

Il versamento può essere effettuato, anziché in due rate, in unica soluzione entro il 16 Giugno 2008 sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno in corso.

L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento presso il Concessionario per la riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune ove è situato l'immobile, ovvero su apposito modulo di conto corrente postale intestato al Concessionario.

Per il Comune di Pianoro i versamenti vanno effettuati su **c/c postale 88663331** intestato a:

**Equitalia Polis S.p.a. Pianoro-Bo-ICI**

Sarà possibile effettuare il versamento:

- presso tutti gli Uffici Postali;
- presso gli sportelli del Concessionario;
- presso gli sportelli delle banche convenzionate;
- **tramite modello F24**; - i codici da utilizzare per la compilazione del modello di versamento, nella “sezione ICI ed altri tributi locali”, sono i seguenti:

Codice Comune: G570

Codici Tributo:

3901 - ICI per l'abitazione principale;

3902 - ICI per i terreni agricoli (esenti ici)

3903 - ICI per le aree fabbricabili;

3904 - ICI per gli altri fabbricati;

Per i modelli di comunicazione e per tutte le informazioni sull'applicazione dell'imposta, l'Ufficio Tributi rimane a disposizione dal Lunedì al Sabato escluso il Giovedì dalle ore 8.30 alle 12.30 e Lunedì e Mercoledì dalle 16,00 alle 18,00 – Tel. 051/6529126--051/6529120--051/6529141;

Si ricorda che ai fini del calcolo dell'imposta dovuta, le rendite catastali relative ad immobili urbani sono rivalutate del 5%, mentre i redditi dominicali dei terreni agricoli sono rivalutati del 25% (peraltro esenti nel Comune di Pianoro);

Per il calcolo dell'imposta dovuta relativamente alle aree edificabili, occorre tenere conto del valore venale in comune commercio delle aree medesime, così come ratificato dalla delibera di Giunta Comunale N.26 del 16.04.2008 disponibile presso l'Ufficio Tributi del Comune di Pianoro.